

## **PROPOSTA DI LEGGE n. 926**

*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*

*in esame presso le V Commissioni riunite  
Senato della Repubblica e Camera dei Deputati*

**Memoria della**

**Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap**

*Audizione preliminare*

*10-XI- 2023*

1

## Premessa

La presente memoria è resa su richiesta delle Commissioni Riunite V (Programmazione Economica e Bilancio) del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che procedono ad audizione preliminare delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro familiari, nell'ambito dell'esame dell'Atto Senato 926 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della *FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap*.

Esaminato l'atto Senato 926 la Fish-Ets, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, richiamando i principi della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, recepita con la Legge 18 del 2009, esprime alcune preoccupazioni circa la mancanza di previsioni economiche che limiterebbero di gran lunga l'esigibilità dei diritti da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Le complessità economiche e sociali che attualmente segnano il nostro Paese impongono una **sollecitazione collettiva** attiva e capace di fronteggiare le plurime emergenze sociali ed economiche del Paese nell'ottica di una **crescita diffusa e inclusiva** così da permettere di garantire e realizzare il **pieno sviluppo sociale ed economico** dal centro alle periferie.

Per questo oggi diventa quanto mai cruciale che nella legge di bilancio 2024 siano **formalizzate specifiche misure volte al rafforzamento delle politiche legate alla garanzia e piena esigibilità dei diritti umani, civili e sociali** e, delle pari opportunità, armoniche rispetto ad una nuova visione e al rilancio di una nuova stagione del nostro sistema di *welfare*.

Occorre quindi superare i divari territoriali e le disuguaglianze attraverso politiche perequative, arginare il crescente impoverimento di individui e famiglie e dare concreta ed effettiva attuazione a due riforme strategiche presenti nel PNRR, quella sulla disabilità e quella sugli anziani e non autosufficienza. Negli ultimi quindici anni le famiglie in povertà assoluta sono notevolmente aumentate. Nel nostro Paese le famiglie che hanno un componente con disabilità

sono circa 2,8 milioni, ovvero poco più del 10% delle famiglie presenti sul nostro territorio. Un quinto di queste famiglie, secondo i dati del Rapporto ISTAT 2022, risulta deprivato, molti sono emarginati, alcuni segregati.

Il peso dell'assistenza quotidiana ricade poi sui familiari (soprattutto sulle donne della famiglia) con gravi ripercussioni sulle possibilità lavorative, formative e di istruzione, con conseguente difficoltà di crescita e di superamento delle condizioni di povertà, non riuscendo a sviluppare un livello di competenze che consentano loro condizioni economiche e di vita dignitose. I nuclei familiari con al loro interno una persona con disabilità devono affrontare spese elevate per i costi di assistenza o delle cure mediche.

**Servono politiche mirate all'eliminazione delle disuguaglianze sociali ed economiche che colpiscono le persone con disabilità e le loro famiglie, tanto più gravi considerata la disuguaglianza tra le diverse aree geografiche del Paese.** E' ormai matura la convinzione che non si possa solo più fornire singoli servizi di assistenza o sostegni, ma che a questi debbano concatenarsi anche interventi per rendere attiva la partecipazione delle persone con disabilità ai contesti di vita di tutti, fornendo supporti alla stessa persona, ma anche intervenendo sui contesti, attraverso quindi una presa in carico unitaria, che permetta di costruire un progetto di vita che coordini tali interventi valorizzandoli reciprocamente e non appiattendoli solo sull'assistenza o, viceversa, ritenendo che ormai questa non sia più necessaria realizzando esclusivamente interventi sui contesti (nelle persone con disabilità i bisogni di salute ed i bisogni di inclusione vanno considerati entrambi).

Nello specifico delle nostre proposte emendative:

<p><b>1. FONDI A DISPOSIZIONE DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'</b></p>
---

Da quanto analizzato, il Governo non intende più rifinanziare il Fondo per l'inclusione, avente termine al 2023, istituendo il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con decorrenza 1° gennaio 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 47 Consiglio dei ministri, con una dotazione di 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Le previsioni di stanziamento di detto fondo andrebbero probabilmente così ripartite:

- Fondo ipoacusia 6 milioni
- Fondo assistenza specialistica 200 milioni
- Fondo caregiver 25,8 milioni

L'incremento di 85 milioni dall'anno 2026 previsto al comma 6 dell'art. 40 della legge di bilancio 2024, andranno poi a finanziare i decreti attuativi della legge delega sulla disabilità n. 227/2021.

La bozza di legge di bilancio prevede altresì, all'art. 83 comma 2 lettera *d decies*, la rimodulazione Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità.

Si propone quindi di considerare la legge di bilancio 2024 quale occasione per avviare un "Piano di legislatura" che attui progressivamente la riforma sulla "non autosufficienza" andando a ridefinire le risorse necessarie ed i principali ambiti dell'intervento, quali assistenza domiciliare, servizi residenziali e trasferimenti monetari. Si individua la necessità di prevedere uno stanziamento di un 1 miliardo e 306 milioni di euro nel 2024, suddivisi in 835 milioni per la sanità e 471 milioni per il sociale.

Relativamente ai fondi per le persone con disabilità è opportuno in questa sede attenzionare:

## **FONDO SULLA NON AUTOSUFFICIENZA**

Nell'articolato in esame non è previsto alcun intervento di finanziamento dei "livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone con disabilità".

Sul punto occorre far presente che una persona con disabilità (specie dalla nascita o per una condizione sviluppatasi durante l'età evolutiva), anche se non autosufficiente, necessita, oltre che di assistenza, soprattutto di interventi di abilitazione e sviluppo personale e tale condizione è ben diversa da chi è diventato non autosufficiente a causa dell'anzianità, necessitando prevalentemente, in quest'ultimo caso, di assistenza materiale (oltre che sanitaria e socio-sanitaria). Nel primo caso le persone dovranno convivere con una pregressa condizione di disabilità a cui poi si può venire anche ad aggiungere l'ulteriore condizione di anziano non autosufficiente, con tutto ciò che ne consegue.

Mentre nel secondo caso, la persona avrà vissuto una propria vita "normale" e solo nella parte finale della stessa avrà necessità di eventuali sostegni. Qui interviene la Legge Delega 33/2023 con l'attuale fondo in essere già in riparto per le annualità 2022-2024

Pertanto, appare condivisibile l'orientamento tendente a separare dette fattispecie con percorsi specifici e dedicati (anche attraverso la differenziazione di fondi o quote di fondi "ad hoc").

Ciò però a condizione che sia per l'una che per l'altra categoria sia infrastrutturato un virtuoso percorso di presa in carico che prevenga e contrasti ogni forma di istituzionalizzazione e segregazione, garantendo i necessari ed adeguati sostegni, sia di ordine economico che di disponibilità di una rete integrata di servizi, di prossimità ed in misura idonea a garantire loro la migliore qualità di vita possibile.

Queste motivazioni spingono la Federazione ad attenzionare, in modo particolare, l'attuale Fondo FNA, con una copertura di euro 913 milioni, già in riparto alle Regioni per le annualità 2022-2024. Detto fondo è stato istituito nel 2006 con la legge 296 per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni ed

ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Con l'approvazione della Legge Delega 33/2023 detto fondo (FNA) verrà assorbito e non si ravvisa nella legge di bilancio nessun altro fondo sostitutivo che andrà a garantire gli interventi a favore delle persone con disabilità non autosufficienti, non anziane, che sono stati in precedenza garantiti con questo fondo.

Questo molto preoccupa le tante persone con disabilità non autosufficienti che non potranno, a causa dell'età, non avere accesso a servizi e prestazioni prima garantite dal fondo.

**Emendamento: (“Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti”)**

Dopo l'articolo 40, si sottopone la richiesta di inserire il seguente articolo.

Art. 40 bis

**(“Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti”)**

*È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il “**Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti**” con una dotazione di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.*

*L'accesso alle risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le Disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per*

*l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.*

**Motivazione:**

Poiché l'attuale Fondo esistente e in riparto, per l'annualità 2024, sarà assorbito dalla Legge Delega n. 33 del 2023, si rende necessario rafforzare tutto il settore dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali per le persone con disabilità, incardinandolo in uno specifico fondo.

La costituzione di un fondo specifico non vuole determinare un'alternatività nell'accesso alle risorse da parte della persona con disabilità (che nella costruzione del suo progetto individuale potrebbe rilevare l'esigenza di accedere ad una parte di supporti con il primo fondo ed un'altra parte con il secondo fondo, coordinando e non sovrapponendo le varie misure, ma anzi valorizzandole a vicenda), ma focalizzare le politiche nazionali sul diritto delle persone con disabilità ad ottenere livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

**FONDO PER LA VITA INDIPENDENTE**

Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel fondo per le non autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024. Le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienza per il 2024 sono di 913,6 milioni di euro (848.960.000 + **14.640.000 per vita indipendente** + 50 milioni per potenziamento PUA). Gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto il territorio nazionale. La proposta di seguito avanzate garantirebbe quanto meno l'estensione e l'accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.

Dalla lettura della legge di bilancio non vi è alcun riferimento a tale fondo. Diventa prioritario e necessario rafforzare tutto il settore della "vita indipendente", incardinandolo in uno specifico e separato fondo, attraverso una specifica quota di tale fondo (100 milioni di euro). La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta che la stessa esplicherà i propri effetti attraverso gli emanandi decreti attuativi. Allo stato

occorre prevede le norme di raccordo e la costituzione di un fondo a ciò dedicato, con una prima allocazione di risorse di almeno altri 100 milioni di euro, oltre quelli già previsti nella parte specifica dell'attuale Piano Nazionale per la non Autosufficienza.

**Emendamento:**

Si propone l'inserimento del seguente articolo

Art. 40 ter

**("Fondo per il supporto alla vita indipendente")**

*È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.*

*L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.*

**Motivazione:**

È necessario rafforzare tutto il settore della "vita indipendente", incardinandolo in uno specifico e separato fondo e svincolandolo dal fondo per la non autosufficienza che ne regolamenterebbe il relativo piano triennale, riconoscendo una specifica quota (quasi 15 milioni). La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta



che la stessa esplicherà i propri effetti attraverso i previsti decreti attuativi. Allo stato occorre almeno la previsione di norme di raccordo e la costituzione del fondo a ciò dedicato, non per determinare un'alternatività nell'accesso alle risorse da parte della persona con disabilità (che nella costruzione del suo progetto individuale potrebbe rilevare l'esigenza di accedere ad una parte di supporti con il primo fondo ed un'altra parte con il secondo fondo, coordinando e non sovrapponendo le varie misure, ma anzi valorizzandole a vicenda), ma al fine di focalizzare le politiche nazionali sul diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente ai sensi dell'articolo 19 Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

### **FONDO PER “DOPO DI NOI”**

La Legge n. 112/2016 ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto ad evitare l'istituzionalizzazione secondo misure coerenti con il progetto individuale di vita della persona con disabilità. Tale Fondo ha, a partire dal 2018, una dotazione strutturale di 56,1 milioni di euro annui, tuttavia il Governo, nel disegno di legge di bilancio per il 2021, l'ha incrementata, per il successivo triennio, a 76,1 mln di euro annui. Occorre però ricordare che l'art. 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi” per 51,958 mln per l'anno 2017 e che però, in base a quanto dichiarato nella seconda Relazione al Parlamento sull'attuazione della Legge, in tale anno sono state fruite agevolazioni solo per 946.000 euro, pertanto 51,012 milioni vanno riallocati sul Fondo.

### **Emendamento:**

Si propone l'inserimento del seguente articolo

Art. 40 quater

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

*1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.*

*2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:*

*a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016;*

*b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzate per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016*

**Motivazione:**

La Legge n. 112/16 ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto ad evitare l’istituzionalizzazione. Tale Fondo ha una dotazione strutturale dal 2021 di 76,1 milioni di euro, che tuttavia va ulteriormente incrementata, consci che tale misura possa costituire un’alternativa possibile alla residenzialità canonica e che la platea dei beneficiari - già secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) – non si riducono alle poche migliaia di persone che fin ora ha avuto accesso, ma a ben 126.00 di destinatari.

Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più basse delle agevolazioni previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite a partire dal 2019.

## **CAREGIVER FAMILIARE**

Oltre 3 milioni di persone con disabilità e loro familiari sono interessati del delicato tema dell'attività di cura e supporto quali caregiver familiari. Infatti, partendo dal considerare le più stringenti esigenze emergenti, ormai in via di assoluta urgenza, deve stabilirsi in concreto nel nostro Paese quale specifica connotazione dare alla figura del caregiver familiare e, conseguentemente, entrare nel merito dei requisiti ritenuti imprescindibili per una compiuta disciplina, anche all'interno del più ampio scenario del nostro sistema di welfare. Le riflessioni che si sono susseguite in questi lunghi anni ci portano ad avanzare una proposta emendativa al testo di legge oggi in esame, riconoscendo come caregiver familiari, quelle persone, soprattutto donne, che hanno svolto attività di cura, non per pochi mesi/anni (magari accudendo un parente solo in prossimità del suo fine vita), ma in un percorso di lunga assistenza tale da incidere in modo significativo sulla propria stessa esistenza e sull'intero assetto della propria famiglia con inevitabili ripercussioni in termini di occasioni di lavoro, di spazi sociali, ecc, spesso rischiando isolamento, marginalizzazione e depauperamento dell'assetto economico personale e familiare. Sovente queste persone hanno agito in surroga ed in sostituzione dei servizi pubblici con una vera azione di supplenza, vedendosi scaricato, di fatto, anche in termini di costi, oltre il 60% dell'intero carico assistenziale e di welfare.

### **Emendamento:**

Si propone l'inserimento del seguente articolo

Art. 40 quinquies

*(Fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico*

*dell'attività del caregiver familiare)*

*Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver*

*familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di altri 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro a partire per l'anno 2025.*

### **Motivazione**

Il 3 ottobre 2022 il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha censurato l'assenza in Italia di sistemi volti a supportare i caregiver familiari, al netto di alcuni contributi spot e di tipo meramente assistenziale intrapresi negli ultimi anni. Nel corso delle precedenti legislature sono state presentate varie proposte di legge, anche molto articolate, che verranno sicuramente riprese nella nuova legislatura. Occorre pertanto costruire una dotazione finanziaria congrua. Si segnala che al momento non sono stati utilizzati i 30 milioni di euro degli anni 2021, 2022 e 2023.

### **SCUOLA**

Nel disegno di legge sulla disabilità non vi è nessun riferimento esplicito all'inclusione scolastica, se non un timido riferimento agli articoli 40 e 84 limitatamente al fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (art. 1 commi 179 e 180 della legge 234/2021) euro 200 milioni e al fondo speciale equità livello dei servizi, pari ad euro 120 milioni, per il trasposto alle scuole degli alunni con disabilità. Considerato il numero di richieste, e l'importanza del servizio erogato, finalizzato a garantire il diritto allo studio degli alunni ed alunne, studenti e studentesse con disabilità, si ritiene quantomai doveroso aumentare detto fondo di altri 80 milioni.

L'art. 83 poi, in riferimento agli asili nido, prevede uno stanziamento di euro 240 milioni laddove l'art. 13, comma 2 della L. n. 104/92 è specificamente prevista per i bambini con disabilità *"l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati"* tuttavia di ciò non v'è traccia.

Inoltre, rispetto al numero dei posti del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, occorre considerare che in tutta Italia, ma soprattutto al sud, gli asili nido sono prevalentemente

privati e le scuole dell'infanzia sono paritarie. Per queste ultime l'orientamento prevalente della magistratura (vedi TAR Lazio Sentenza n. 2925/20 e Cassazione Sent. n° 9966/2017) è quello di negare l'esistenza dell'obbligo dello Stato di fornire insegnanti per il sostegno e assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Questo personale specializzato viene pertanto pagato dalla scuola che, solitamente, si rivale sulle famiglie. Occorre qui richiamare che con la Legge 62/2000 è stato previsto un fondo specifico per gli alunni con disabilità, fondo questo comunque insufficiente ai sempre più crescenti bisogni. Se ne chiede un aumento almeno del 10%.

**Questa discriminazione andrebbe eliminata, anche alla luce della considerazione che le scuole paritarie (art. 33, comma 4 della Costituzione) hanno uno stato giuridico differente dalle semplici scuole private (art. 33, comma 3 della Cost.), facendo parte a tutti gli effetti del sistema nazionale di istruzione (l. n. 62/2000).** All'art. 108 sono state aggiunte delle motivazioni per l'assegnazione del fondo per la valorizzazione del profilo docente: “premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo”. Sono stati aggiunti 30 milioni per il 2021 e previsti 240 milioni a partire dal 2022.

L'art. 63 prevede lo stanziamento di 50 milioni per i contratti temporanei del personale ausiliario.

Parimenti appare necessario aggiungere un apposito fondo per la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici sull'inclusione scolastica, prevedendo corsi d'aggiornamento obbligatori per il personale docente non specializzato sul sostegno, di cui dell'art. 1, comma 971 della legge di bilancio per il 2021 n. 178/20 (25 ore).

Inoltre, occorre far presente che le reggenze sono in costante aumento e non garantiscono un'efficace gestione delle scuole, anche con conseguenze negative nei rapporti tra scuola e famiglia.

L'art. 81 prevede risorse per la messa in sicurezza delle scuole. Si auspica che tali interventi possano essere finalizzati anche **all'adeguamento ed abbattimento nelle scuole delle barriere architettoniche e senso-percettive.**

A fronte di ciò si ritiene rilevante pensare all'inserimento nella legge di bilancio di una norma che istituisca le scuole di specializzazione per l'inclusione scolastica che provvedano al potenziamento degli attuali corsi di specializzazione e alla formazione iniziale di tutti i docenti sulle didattiche inclusive.

**Emendamento:**

All'art. 84, si propone di sostituire la parola euro 120 milioni con 200 milioni

Art. 84 comma 1 lettera c)

*(Fondo speciale equità livello dei servizi)*

*E' destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 200 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.*

**Emendamento:**

All'art. 63, sostituire la parola 50 milioni con 200 milioni

Art. 63

*(Fondo speciale equità livello dei servizi)*

- 1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dopo il comma 4-bis.1, è aggiunto il seguente: «4-bis.2 I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche*

*statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024.».*

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per quanto riguarda il personale ausiliario, 150 milioni per la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici sull'inclusione scolastica, prevedendo corsi d'aggiornamento obbligatori per il personale docente non specializzato sul sostegno, di cui dell'art. 1, comma 971 della legge di bilancio per il 2021 n° 178/20 (25 ore).*
- 3. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.*
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro.*
- 5. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita Atti parlamentari – 64 – Senato della Repubblica – N. 26 XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi*

*alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.*

## **LAVORO**

Il tema del lavoro per le persone con disabilità è un tema caldo e dall'analisi della legge di bilancio ed alla luce delle prossime pubblicazioni sul tema si evidenziano dei correttivi da adottare.

Innanzitutto, in vista della prossima approvazione delle Linee Guida per il collocamento mirato, si ritiene essenziale prevedere all'interno della legge di bilancio una dotazione specifica che consenta la realizzazione di standard e obiettivi individuati delle citate linee guida al fine di garantirne concreta applicazione in modo diffuso sull'intero territorio nazionale.

Occorre poi fare riferimento alla donna con disabilità ovvero alla donna caregiver di familiare con disabilità ed al ruolo della stessa all'interno del mondo del lavoro con target specifici sia in "Opzione Donna" che in tema di parità salariale.

Si devono inoltre prevedere degli esoneri contributivi per le lavoratrici assunte mediante le liste di collocamento mirato o a quelle già assunte ed inserite nelle "quote di riserva".

Tale previsione potenzierebbe le scelte del datore di lavoro verso quelle categorie più deboli che troppo spesso sono escluse.

Una previsione essenziale poi, è quella di inserire figure idonee a gestire le varie disabilità nei luoghi di lavoro in stretto coordinamento con le risorse già esistenti nei settori pubblici e privati, finalizzati al principio "dell'accomodamento ragionevole" e della risoluzione delle varie problematiche legate alle condizioni di lavoro.

Non vanno dimenticate poi le lavoratrici portatrici di un grado di invalidità civile almeno pari al 46% ovvero delle lavoratrici che, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità abbiano ricevuto la diagnosi di patologia cronica grave o inaggravante - altrettanto esposte, al pari delle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di maternità, al rischio di un'estromissione o di un mutamento peggiorativo delle condizioni di lavoro in concomitanza e/o conseguenza di



eventi determinanti un temporaneo arresto del loro rapporto lavorativo; a tali lavoratrici vanno parimenti estese le tutele accordate alle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di maternità. Da ultimo anche ai lavoratori autonomi che a seguito e per effetto delle esigenze di cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente abbiano registrato negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato ricompresa tra il 30 e il 50% vanno estese le misure specifiche di sostegno e politiche attive al fine di garantire di far fronte all'impatto negativo dell'attuale fase pandemica.

**Emendamento:**

Si invita a prevedere l'inserimento del seguente articolo

Art. 40 sexies

*(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

*Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2024.*

**Motivazione**

Si rende assolutamente necessario sostenere l'attuale Fondo di circa 76 milioni di euro, vista la criticità che emerge finora dai dati sull'inclusione lavorativa (vedasi l'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999). Le linee guida per l'inclusione lavorativa emanate nel marzo 2022, sono volte a creare un nuovo modello di *matching* tra domanda ed offerta di lavoro, analizzando le attitudini del lavoratore e il suo profilo di funzionamento nonché gli ambiti di lavoro per renderli inclusivi rispetto alle specifiche situazioni, ora bisogna darvi concreta attuazione.

Inoltre, sempre sul tema lavoro, per molte condizioni di disabilità, in specie per quelle delle disabilità intellettive e del neurosviluppo, dopo il termine del periodo scolastico, si presenta loro un baratro inclusivo non avendo possibilità di accesso immediato al mondo del lavoro. Da qui la necessità di rafforzare la continuità tra scuola e lavoro, inserendo nella previsione dell'art. 1 comma 1 lettera b) del D.Lgv 151, la Scuola – Università - Centri di formazione - quali

soggetti di promozione di accordi territoriali al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

## 2. WELFARE AZIENDALE

Con riguardo poi al welfare aziendale, si rileva come nel corso degli anni il welfare aziendale sia progressivamente cresciuto, anche grazie al regime fiscale di favore dedicato (cfr. articolo 51 TUIR), intervenendo su aree di servizi e benefici per i lavoratori assai ampi (servizi di babysitter, asili nido, prestazioni di sanità integrativa, voucher per attività sportiva, tempo libero, cultura e intrattenimento, buoni spesa, etc), tuttavia con una attenzione ancora ridotta rispetto a servizi e benefici rivolti ai lavoratori con disabilità e al lavoratore che svolge il ruolo di caregiver di persona con disabilità nonché all'accessibilità di tali servizi e prestazioni per i suddetti lavoratori con disabilità. Esso tende a concentrarsi nelle grandi imprese, nelle multinazionali e nelle organizzazioni multi-localizzate e ad affermarsi in modo assai diversificato in base al settore produttivo (risulta scarsamente presente, per esempio, in quello edile o agricolo, a differenza della decisa crescita riscontrata nel settore del commercio)

La possibilità, in tal senso, di prevedere che all'interno del welfare aziendale vengano espressamente a trovare collocazione misure dedicate ai lavoratori con disabilità, appare di prioritaria importanza. Analogamente risulta prioritario assicurare che i servizi e benefici inclusi nei pacchetti di welfare aziendale risultino pienamente accessibili ai lavoratori con disabilità, e tali da non determinare in via di fatto restrizioni e limitazioni nell'accesso a formule che assumono natura integrativa della retribuzione, con i conseguenti effetti discriminatori diretti o indiretti che ne possono derivare.

### **Emendamento**

*In riferimento all'art. 6 del testo in esame, la proposta che si formula in proposito del welfare aziendale consiste quindi*

- a) *Nel prevedere espressamente all'articolo 6 della Legge di Bilancio 2024 dedicato al welfare aziendale, che all'interno dello stesso trovino espressa collocazione interventi e servizi rivolti ai lavoratori con disabilità ai fini dell'accomodamento ragionevole come definito all'articolo 2 comma 4 della Convenzione ONU dei diritti delle Persone con disabilità, qualificando in tal modo i servizi e benefici di welfare aziendale attraverso la previsione espressa di soluzioni che favoriscano l'accesso e il mantenimento del lavoro in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza per i lavoratori con disabilità attraverso a titolo di esempio servizi di trasporto attrezzato o accessibile, supporti per la mobilità, ausili e trasformazioni delle postazioni di lavoro agile e da remoto. In tal modo il welfare aziendale viene a qualificarsi quale risorsa in grado di assicurare la ragionevolezza dell'intervento e la non sproporzione dello stesso sotto il profilo economico, ai fini del complessivo bilanciamento degli interessi tutelati e dell'effettività del diritto al lavoro delle persone con disabilità, favorendo l'effettiva applicazione dell'istituto dell'accomodamento ragionevole;*
- b) Nel prevedere nello stesso articolo 6 della Legge di Bilancio 2024 che i servizi e benefici di welfare aziendale previsti all'interno dei programmi definiti in sede di contrattazione collettiva o di regolamentazione aziendale, debbano risultare pienamente accessibili e fruibili in condizioni di pari opportunità e eguaglianza ai lavoratori con disabilità.

### 3. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Partendo dalla funzione strategica nella realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità e persone con gravi patologie che ricopre la contrattazione collettiva, come ampiamente richiamata dall'Osservatorio per l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché chiaramente risultante dall'analisi dei principali contratti collettivi è essenziale incentivare e sostenere la Contrattazione Collettiva, di primo e secondo livello, affinché introduca, potenzi, attui istituti contrattuali dedicati all'inclusione lavorativa

delle persone con disabilità e lavoratori con gravi patologie con particolare riguardo al tema della conservazione del posto del lavoro.

Sull'onda delle misure predisposte nel periodo pandemico, si pensi allo scorporo delle assenze per malattia effettuate da lavoratori con disabilità e patologie croniche, ovvero al diritto al lavoro agile per le categorie dei c.d. lavoratori fragili, o ancora al prolungamento del contratto, risulta essenziale favorire e promuovere tali misure nell'ambito della contrattazione collettiva di primo e secondo livello in modo stabile e generalizzato, nonché esteso a tutti i comparti e settori produttivi, sia attraverso forme di fiscalizzazione agevolata ovvero decontribuzione.

### **Emendamento**

La proposta che si formula in proposito consiste nel prevedere nella Legge di bilancio 2024 un articolo aggiuntivo – articolo 10 bis - dedicato espressamente al finanziamento, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro in via di prima sperimentazione, di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro. Con successivo decreto interministeriale predisposto di concerto dal Ministero del Lavoro e dal Ministro per le disabilità, vanno definite le modalità applicative per l'accesso alle suddette misure da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

## **4. ASSICURAZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

In tema di fondo di garanzia per assicurazioni, ramo vita, non v'è alcuna tutela a favore di persone con disabilità, pur se v'è stata una chiara indicazione di politiche a protezione dei fragili.

Alle persone con disabilità viene negata la possibilità di contrarre assicurazioni ramo vita e mutui, pur avendo le disponibilità economiche per accedervi.

**Emendamento**

All'art. 25, si invita ad aggiungere il seguente comma:

Art. 25 comma 1-bis.

*Al fine di garantire l'accesso alle persone con gravi patologie pregresse e persone con disabilità, di cui al art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992, ai prodotti assicurativi ramo vita, anche funzionali o accessori a servizi finanziari, il fondo di garanzia assicurativo ramo vita, di cui al comma precedente, è utilizzato anche per garantire prestazioni assicurative ai suddetti contraenti. Con successivo provvedimento vengono definiti i criteri e modalità operative sentito il Ministro per le disabilità e le principali federazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità.*

**5. INNALZAMENTO LIMITI DI REDDITO E MISURE ECONOMICHE PER  
INVALIDITA' CIVILE, CECITA' E SORDITA' CIVILE**

Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati “familiari a carico” quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51 euro, laddove nel 1987, all’emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di lire (pari a 1.549,37 euro).

**Emendamento**

*Innalzare il limite di reddito e misure economiche per l'invalidità civile, cecità e sordità civile ad euro 6.000,00 da formalizzare anche per il riconoscimento e il cumulo delle provvidenze economiche per invalidità civile, cecità e sordità civile o della pensione per i superstiti.*

## 6. IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCESSIBILITA' DIGITALE

Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'ammodernamento sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'art. 8 della legge di bilancio in esame, si propone che venga specificamente orientato all'accessibilità digitale e fruibilità dei sistemi e degli strumenti educativi da parte di tutti i cittadini anche con disabilità.

Occorre qui richiamare il Trattato di Marrakesh dell'ONU, ratificato dall'UE e quindi anche dall'Italia, che prevede l'accesso a libri in formato digitale appropriato per le persone cieche (e di riflesso per quelle con DSA), in particolare per i testi scolastici ed universitari.

Con riguardo poi alle disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria di cui all'art. 62 prevedere l'applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale la *compliance* delle testate con la normativa sull'accessibilità digitale per le persone con disabilità.

### Emendamenti

#### Art.8

*Si propone che detto ammodernamento venga altresì orientato alle modifiche normative in adeguamento della Legge n. 4/2004 e della direttiva (UE) n. 2019/882, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (nota come "Atto Europeo sull'Accessibilità" o più semplicemente "AEA"), nonché della relativa normativa italiana di recepimento, decreto legislativo 82/2022 ed all'implementazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 sui siti web ed applicazioni mobile.*

#### Art. 62

Si propone di aggiungere:

- (1) *alla lettera b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa ed accessibile in adeguamento alla Legge n. 4/2004 ed alle direttive (UE) n. 2019/882, e n. 2018/1808 e della relativa normativa italiana di recepimento.*
- (2) *alla lettera h) l'applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale in particolare all'implementazione di iniziative e attività volte a migliorare/introdurre l'accessibilità digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria in adeguamento alla Legge n. 4/2004 ed alle direttive (UE) n. 2019/882, e n. 2018/1808 e della relativa normativa italiana di recepimento*

## 7. DONNE CON DISABILITA'

### DISCRIMINAZIONE MULTIPLA E VIOLENZA

**7.1** Il fenomeno della violenza di genere e della discriminazione che colpisce le donne, unita alla discriminazione multipla che le stesse subiscono quando al tema di genere si aggiunge quello della disabilità.

Pur se Legge 5 maggio 2022, n. 53 reca disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere non ha tenuto conto dei dati disaggregati per le donne con disabilità, dalla relazione ISTAT del 2014 le donne vittime nel corso della propria vita di una qualche forma di violenza fisica o sessuale sono 6 milioni 788 mila (il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni). Il 36,7% delle donne con malattie croniche, disabilità o con problemi di salute ha subito violenze fisiche o sessuali, il 36,6% di chi ha limitazioni gravi nelle attività e il 36,2% di chi ha limitazioni non gravi (a fronte di circa il 30% di chi non ha problemi di salute né limitazioni funzionali). In particolare, il rischio di subire stupri o tentati stupri è più che doppio per le donne con limitazioni gravi: il 10,0% contro il 4,7% delle donne senza limitazioni o problemi di salute. Anche la violenza psicologica da parte del partner attuale o passato presenta valori più elevati tra le donne con problemi di salute o con limitazioni funzionali. Facendo riferimento solo al

partner attuale, subisce violenze psicologiche il 31,4% delle donne con disabilità contro il 25,0% delle donne che non hanno limitazioni. Il rischio aumenta anche in caso di stalking.

Non rinvenendo ulteriori stanziamenti sul tema, proponiamo almeno alcuni emendamenti utili a rendere maggiormente fruibili i Centri antiviolenza per le donne con disabilità, migliorando l'accessibilità fisica e comunicativa, nonché la formazione degli operatori di giustizia e di pubblica sicurezza sulle tematiche connesse alla disabilità.

### **Emendamento**

*Nell'ambito delle iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 40 al comma 3 lettera h) prevedere iniziative volte all'incremento dell'accessibilità fisica, senso percettiva e digitale dei centri antiviolenza e delle case rifugio prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto.*

*Prevedere specifiche risorse per la formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case rifugio, alla formazione degli operatori di giustizia e di pubblica sicurezza sulle tematiche connesse alla condizione di disabilità ed alle tematiche della violenza sulle donne con disabilità.*

## **7.2 DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI**

Le madri lavoratrici con disabilità affrontano maggiori difficoltà di accesso e permanenza nel mondo del lavoro, si invita a considerare uno sgravio per le mamme con disabilità anche di un solo figlio

### **Emendamento**

*Si propone che per le lavoratrici madri con disabilità sia riconosciuto che l'esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, sia previsto anche se madri di un solo figlio.*



## 8. ANTICIPI PENSIONISTICI

Il DDL bilancio prevede requisiti più stringenti per gli anticipi pensionistici.

### 8.1 APE SOCIALE

Con una modifica del requisito anagrafico da 63 anni di età a 63 anni e 5 mesi ed una riduzione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale cumulabili, l'articolo 30, comma 1, della bozza del DDL bilancio conferma per il 2024 il beneficio, sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili, per gli appartenenti alle categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver di persona con disabilità da almeno 6 mesi, capacità lavorativa ridotta pari almeno al 74% e addetti ai lavori gravosi.

A seguito della proroga dell'Ape sociale per l'anno 2024, viene incrementata l'autorizzazione di spesa rispetto alle coperture di cui all'articolo 1, comma 186, Legge n. 232 del 2016, in misura pari a:

- 85 milioni di euro per l'anno 2024;
- 168 milioni di euro per l'anno 2025;
- 127 milioni di euro per l'anno 2026;
- 67 milioni di euro per l'anno 2027;
- 24 milioni di euro per l'anno 2028.

### 8.2 OPZIONE DONNA

A partire dal 1° gennaio 2024, ai destinatari della misura OPZIONE DONNA (legge 28 marzo 2019, n. 26, modificata dall'art. 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti dalla Circolare INPS numero 25 del 06-03-2023) è richiesta un'età anagrafica di almeno 61 anni per lavoratrici senza figli, 60 anni per le donne con un figlio e 59 anni per le donne con due o più figli, fermi restando i requisiti di contribuzione e le altre condizioni di svantaggio.

### **Emendamento**

*All'articolo 37: dopo la locuzione "ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni", aggiungere l'inciso "ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni".*

**Motivazione:** tale intervento garantirebbe e tutelerebbe le costanti e continuative esigenze di cura e assistenza delle persone con disabilità da parte delle lavoratrici madri.

### **8.3 QUOTA 103**

Il testo portato all'esame del Parlamento conferma, per il 2024, l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile c.d. "Quota 103"».

A tale conferma, tuttavia, si accompagna il perdurare di alcuni aspetti che rischiano di avere ripercussioni pregiudizievoli sui lavoratori con disabilità e loro caregiver, oltreché l'introduzione di alcune modifiche (nel nuovo testo di legge) parimenti pregiudizievoli.

Quanto al primo aspetto si fa riferimento, in particolare, al mantenimento di un requisito anagrafico che non considera alcuna differenziazione per particolari categorie di lavoratori c.d. "fragili" e loro caregiver; quanto al secondo aspetto si fa invece riferimento all'innalzamento della c.d. finestra mobile (che dai 3 mesi previsti per il 2023 è stata aumentata a 7 mesi per il 2024).

**Emendamenti** - Prevedere all'art. 30:

*1. Introduzione di un requisito anagrafico e contributivo diversificato per le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori in possesso di certificazione di handicap grave ai sensi della L. 104 art. 3 comma 3; lavoratori con patologie croniche gravi; lavoratori con disabilità con attribuzione di un grado di invalidità civile superiore al 74%; nonché, per l'insieme delle categorie sopra descritte, i relativi lavoratori caregivers di cui all'articolo 1, comma 254 Legge*

*n. 205/2017. Per tali categorie di lavoratori e caregiver il requisito anagrafico di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile dovrà essere fissato in 60 anni e quello contributivo in 38 anni.*

*2. Posta, inoltre, come noto, l'incidenza che i periodi di malattia hanno per i lavoratori con gravi patologie e con disabilità (ricomprendendo in tale categoria i lavoratori di cui al comma precedente) si chiede che nei confronti delle soprariportate categorie di lavoratori si tenga conto nel computo del requisito di contribuzione, anche i periodi di assenza dal servizio per aspettativa non retribuita in relazione ai quali il lavoratore possa documentare la riconducibilità della stessa alla specifica condizione).*

*3. Si chiede infine che avuto riguardo alla finestra mobile (ovvero il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti e la percezione della prima rata di pensione), che per il 2023 era fissata in tre mesi e che nella nuova previsione è stata portata a 7 mesi, essa sia mantenuta in misura fissa a 3 mesi per le categorie di lavoratori di cui al presente emendamento.*

\*\*\*

Roma 10-XI-2023